

Determinazione 16 luglio 2021, n. 3/2021

Riconoscimento dei costi residui di misuratori tradizionali di classe inferiore o uguale a G6 sostituiti con smart meter in applicazione delle Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE ENERGIA E
UNBUNDLING DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E
AMBIENTE**

Il giorno 16 luglio 2021

Visti:

- la legge del 14 novembre 1995, n. 481/95 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 27 dicembre 2013, 631/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 631/2013/R/GAS) ed il relativo Allegato A recante *Direttive per la messa in servizio di gruppi di misura del gas caratterizzati dai requisiti funzionali minimi*, come successivamente modificati e integrati (di seguito: *Direttive smart meter*);
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2016, 367/2014/R/GAS;
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante "*Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019*", come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 570/2019/R/GAS);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante "*Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025*", in vigore dall'1 gennaio 2020, approvata con la deliberazione dell'Autorità 570/2019/R/GAS (di seguito: RTDG);
- la deliberazione 6 luglio 2021, 287/2021/R/GAS (di seguito: deliberazione 287/2021/R/GAS);

- il documento per la consultazione dell’Autorità 7 maggio 2019, 170/2019/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 170/2019/R/GAS);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 15 ottobre 2019, 410/2019/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 410/2019/R/GAS);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 15 dicembre 2020, 545/2020/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 545/2020/R/GAS).

Considerato che:

- con le *Direttive smart meter* l’Autorità ha introdotto obblighi di messa in servizio degli *smart meter* del gas che comportano la sostituzione massiva dei contatori tradizionali in esercizio con misuratori di nuova generazione;
- con riferimento ai misuratori tradizionali di classe minore o uguale a G6, l’Autorità ha adottato nel corso del tempo differenti vite tecnico-economiche ai fini regolatori, ridotte gradualmente a partire da 25 anni per giungere agli attuali 15 anni previsti dalla RTDG;
- le modalità adottate per la gestione della riduzione delle vite tecnico-economiche a fini tariffari possono determinare situazioni in cui, in caso di dismissione di misuratori tradizionali di classe minore o uguale a G6 in applicazione delle *Direttive smart meter*, le imprese si trovino nella condizione di non vedersi integralmente rimborsato il valore dell’investimento iniziale;
- tale condizione risulta superata con riferimento ai misuratori tradizionali di classe minore o uguale a G6 entrati in esercizio a partire dall’anno 2012, per effetto del riallineamento tra le vite utili di tali misuratori tradizionali e le vite utili previste per gli *smart meter*;
- con la deliberazione 570/2019/R/GAS, l’Autorità ha ritenuto opportuno introdurre disposizioni specifiche ai fini del riconoscimento del valore residuo non ammortizzato nel caso di sostituzione del misuratore tradizionale in attuazione delle *Direttive smart meter*;
- a tale fine, come riportato nei documenti per la consultazione 170/2019/R/GAS e 410/2019/R/GAS, l’Autorità ha prospettato, a partire dalle tariffe per l’anno 2020:
 - di introdurre un importo a rimborso dei mancati ammortamenti (di seguito: IRMA) finalizzato a garantire la completa restituzione del capitale investito residuo non ammortizzato relativo a misuratori tradizionali dismessi e sostituiti in attuazione delle *Direttive smart meter*;
 - di calcolare tale importo come differenza tra il valore netto residuo non ammortizzato, calcolato applicando le durate convenzionali dei cespiti *pro-tempore* vigenti e il medesimo valore netto residuo calcolato applicando una durata convenzionale costante di 15 anni e riconoscerlo alle imprese in cinque anni;
 - di applicare tali disposizioni retroattivamente anche con riferimento ai misuratori tradizionali già dismessi e sostituiti in attuazione delle *Direttive smart meter*, comunicati negli anni dal 2014-2019, prevedendo a tale fine una nuova fase di acquisizione dei dati da parte delle imprese;

- il punto 11 della deliberazione 570/2019/R/GAS, demanda ad apposita determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* l'individuazione di soluzioni operative al fine di valutare, in particolare, le modalità opportune per gestire il raccordo tra dismissioni regolatorie e dismissioni contabili.

Considerato che:

- nell'ambito delle attività istruttorie finalizzate all'adozione della determinazione di cui al punto precedente, è stata attivata un'ulteriore fase di confronto con le imprese e le rispettive associazioni di categoria, con un apposito tavolo tecnico tenutosi in data 20 luglio 2020, nel corso del quale sono stati illustrati gli orientamenti relativi alla determinazione dell'IRMA e relativo riconoscimento alle imprese, e relativi al raccordo tra dismissioni regolatorie e dismissioni contabili;
- in particolare, in relazione all'IRMA, sono state illustrate le seguenti soluzioni applicative:
 - per i misuratori tradizionali che, al 31 dicembre 2019, risultino già sostituiti in attuazione delle *Direttive smart meter*:
 - di determinare l'IRMA sulla base di una nuova acquisizione dei dati relativi alle dismissioni di misuratori tradizionali entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2014 e sostituiti entro la medesima scadenza del 31 dicembre 2019 in attuazione delle *Direttive smart meter*;
 - di riconoscere l'IRMA in cinque quote annuali a partire dalle tariffe definitive per l'anno 2020;
 - per i misuratori tradizionali ancora in esercizio al 31 dicembre 2019, due soluzioni di dettaglio consistenti nel calcolare il valore dell'IRMA:
 - (*soluzione 1*) puntualmente sui misuratori tradizionali sulla base delle dismissioni in attuazione delle *Direttive smart meter* dichiarate nelle raccolte dati annuali, riconoscendo tali importi nei cinque anni tariffari successivi alla medesima raccolta dati;
 - (*soluzione 2*) in occasione della determinazione delle tariffe definitive per l'anno 2020 con riferimento a tutto il parco di misuratori tradizionali ancora in esercizio al 31 dicembre 2019, riconoscendo tali importi in cinque anni (anni tariffari 2020–2024);
- le osservazioni trasmesse in relazione alle soluzioni illustrate nel corso del tavolo tecnico non hanno evidenziato criticità e hanno evidenziato la propensione per l'adozione della *soluzione 2*, di cui sono stati valutati positivamente i riflessi in tema di certezza dei risultati tariffari e compatibilità con l'eventuale svolgimento di gare d'ambito per l'assegnazione delle concessioni.
- in relazione al tema del raccordo tra dismissioni regolatorie e dismissioni contabili, sempre nel corso del tavolo tecnico del 20 luglio 2020, gli Uffici hanno ipotizzato che con riferimento ai misuratori di classe fino a G6, le dismissioni siano dichiarate con il criterio della dismissione "ordinaria", ossia in coerenza con i criteri di dismissione a fini contabili;
- in relazione a tale impostazione, è stato segnalato che il criterio di imputazione proposto può comportare disparità di trattamento tra le imprese, legate alle differenti modalità di rilevazione contabile delle dismissioni, risultando maggiormente

favorevoli per le imprese che adottino logiche contabili di dismissione basate sul criterio *First In First Out (FIFO)*, rispetto a quelle che prevedono la puntuale rilevazione della dismissione in corrispondenza dell'anno di entrata in esercizio;

- sempre con riferimento ai criteri per il raccordo tra dismissioni contabili e regolatorie, è stata segnalata infine l'esigenza di rendere coerenti i criteri di dismissioni dei misuratori di classe fino a G6 con quelli previsti dal comma 57.1 della RTDG per i misuratori di classe maggiore di G6.

Considerato che:

- in ragione di quanto rappresentato sopra, l'Autorità ha ravvisato la necessità di effettuare un'ulteriore fase di consultazione al fine di valutare eventuali necessità di adeguamento di aspetti di dettaglio della regolazione attuale;
- con il documento per la consultazione 545/2020/R/GAS, l'Autorità ha illustrato i propri orientamenti in relazione:
 - ai criteri di dismissione a fini regolatori di misuratori tradizionali di classe fino a G6, sostituiti in attuazione delle *Direttive smart meter*;
 - possibili modifiche alla RTDG al fine di omogeneizzare i criteri di dismissione dei misuratori di classe fino a G6, con quelli previsti per i misuratori di classe maggiore di G6;
- nell'Appendice al citato documento per la consultazione 545/2020/R/GAS, è stato inoltre proposto per la consultazione uno schema di provvedimento in merito agli aspetti applicativi riguardanti la determinazione dell'IRMA ed il relativo riconoscimento alle imprese;
- i soggetti partecipanti alla citata consultazione 545/2020/R/GAS hanno manifestato sostanziale condivisione degli orientamenti illustrati in relazione alle modalità di determinazione dell'IRMA e relativo riconoscimento alle imprese;

Considerato, inoltre, che:

- le quote annualmente riconosciute in relazione all'IRMA sono computate a valere sulla componente $t(mis)_{t,c,i}^{amm}$, di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b), della RTDG, a partire dalle tariffe definitive relative all'anno 2020, con copertura:
 - mediante la componente UG1 della tariffa obbligatoria, in relazione alle quote di IRMA relative agli anni 2020 e 2021;
 - mediante la componente tariffaria $\tau_1(mis)$ della tariffa obbligatoria, a partire dalle tariffe obbligatorie relative all'anno 2022, per le quote residue.

Considerato, infine, che:

- con riferimento ai criteri di dismissione dei misuratori tradizionali sostituiti in attuazione delle *Direttive smart meter*, con la deliberazione 287/2021/R/GAS, l'Autorità ha disposto modifiche della RTDG al fine di omogeneizzare i criteri di dismissione dei misuratori tradizionali sostituiti in attuazione delle *Direttive smart meter*, indipendentemente dalla classe di appartenenza;

- in particolare, le disposizioni introdotte con la deliberazione 287/2021/R/GAS, stabiliscono che le dismissioni dei gruppi di misura effettuate in applicazione delle disposizioni delle *Direttive smart meter*, indipendentemente dal calibro dei medesimi misuratori, siano convenzionalmente portate in diminuzione della stratificazione dei valori lordi storici a partire dai valori delle immobilizzazioni lorde relative ai cespiti di più antica installazione;
- la medesima deliberazione 287/2021/R/GAS ha previsto che i criteri di dismissione di cui al precedente alinea si applichino alle dismissioni effettuate:
 - a partire dall'anno dati 2020, con riferimento ai misuratori tradizionali di classe superiore a G6;
 - a partire dall'anno dati 2019, con riferimento ai misuratori tradizionali di classe minore o uguale a G6.

Ritenuto necessario:

- in esecuzione del mandato previsto al punto 11 della deliberazione 570/2019/R/GAS, definire soluzioni operative per gestire il raccordo tra dismissioni regolatorie e dismissioni contabili;
- in esecuzione del mandato di cui al comma 57.4 della RTDG, stabilire le modalità per la comunicazione dei dati relativi al precedente periodo regolatorio, necessari alla determinazione dell'IRMA da riconoscere a ciascuna impresa distributrice.

Ritenuto opportuno:

- predisporre una fase di nuova acquisizione dei dati relativi alle dismissioni di misuratori tradizionali in attuazione delle *Direttive smart meter*, effettuate fino al 31 dicembre 2019;
- ai fini del raccordo tra dismissioni contabili e dismissioni regolatorie, prevedere che le dismissioni di cui al punto precedente siano convenzionalmente portate in diminuzione della stratificazione dei valori lordi storici a partire dai valori delle immobilizzazioni lorde relative ai cespiti di più antica installazione;
- prevedere che la suddetta fase di acquisizione dei dati sia avviata nel corso del mese luglio 2021 e si concluda il 30 settembre 2021

DETERMINA

1. di pubblicare le modalità di determinazione dell'importo a recupero dei mancati ammortamenti (IRMA), ai sensi dell'articolo 57, comma 3, della RTDG, riportate nell'*Allegato A* al presente provvedimento, di cui forma parte integrante;
2. di pubblicare le istruzioni operative per la nuova acquisizione dei dati relativi alle dismissioni dei misuratori tradizionali di classe inferiore o uguale a G6 effettuate nel corso del precedente periodo di regolazione, riportate nell'*Allegato B* al presente provvedimento di cui forma parte integrante;

3. di prevedere che la fase di nuova acquisizione dei dati sia avviata nel corso del mese di luglio e si concluda entro il 30 settembre 2021;
4. di pubblicare la presente determinazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

16 luglio 2021

Il Direttore
Andrea Oglietti